



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA  
Provincia Barletta - Andria - Trani

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 531 / 2013

**1° SETTORE:** Affari Generali - Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Sociali - Sport - Demografici - Contenzioso

**DETERMINAZIONE N° 136 DEL 14/5/2013**

**OGGETTO:** *Liquidazione assegni ai nuclei familiari. Integrazione alla determinazione dirigenziale n. 46/2013 -*

### IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa, pari data e oggetto della presente.

### DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Ufficio Servizi Sociali
- Ufficio Cultura

IL DIRIGENTE  
**Dott. ~~Samuele~~ Pontino**

---

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
**Dott. ~~Giuseppe~~ Di Biase**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia

per quindici giorni consecutivi dal 22 MAG. 2013 al 5 GIU. 2013 al n. 803

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
**Donato Casanelli**

# COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Liquidazione assegni ai nuclei familiari . Integrazione alla determinazione dirigenziale n. 46/2013 -*

*Il Responsabile del Servizio propone l'adozione della seguente determinazione:*

### *Premesso che:*

- *che gli artt. 65 e 66 della legge n. 448/1998, modificati dall'art. 50 della Legge n. 144/99, hanno introdotto nel sistema del welfare nazionale la concessione di contributi economici in favore della maternità e dei nuclei familiari con almeno tre figli minori;*
- *in particolare, l'assegno al nucleo familiare, istituito dall'art. 65 della legge n. 448/98, così come regolamentato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è un contributo economico concesso dal Comune, ma pagato dall'INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati;*
- *l'assegno al nucleo familiare può essere richiesto al Comune di residenza (entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto), dai cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio comunale con un nucleo familiare composto da almeno un genitore e tre figli minori (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo), inoltre, il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica;*
- *l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) per affidare a questi ultimi la raccolta e l'invio delle dichiarazioni sostitutive e il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);*
- *anche i Comuni, al fine di fornire ai cittadini l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma 4 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale;*
- *in attuazione delle succitate disposizioni legislative, la Giunta comunale, con deliberazione n. 245 del 28.7.2011, ha ritenuto di avvalersi dell'attività di supporto dei CAAF locali per il disbrigo delle pratiche relative all'erogazione degli assegni al nucleo familiare e assegno di maternità, incaricando, contestualmente, il Dirigente dell'Ufficio di Piano – Politiche Sociali alla sottoscrizione delle singole convenzioni con gli stessi;*
- *relativamente all'anno 2012, sono state stipulate convenzioni con i CAAF locali, quali: C.G.I.L. - C.I.S.L. - Movimento Cristiano Lavoratori – U.I.L. - CAF Nazionale Consulenti Del Lavoro - Tutela Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l. - C.D.L. - Consulenti del Lavoro - SIALS – ITALIA (n. 4 sedi) – ACLI Service BAT – UNSIC - 50 & PIU' - UCI;*
- *i suddetti CAAF convenzionati, in date diverse, hanno trasmesso n° 216 istanze, come da allegato elenco, per l'erogazione dell'assegno al nucleo familiare relative all'anno 2012;*
- *le suddette istanze, a norma delle leggi vigenti in materia, sono state sottoposte alla verifica dei requisiti di ammissione ai benefici economici di cui trattasi, da parte del personale dell'Ufficio Politiche Sociali, e giudicate ammissibili;*

- a seguito della verifica del possesso dei succitati requisiti di accesso, il Dirigente dell'Ufficio Unico di Piano – Politiche Sociali, con determinazione dirigenziale n. 46 del 25/03/2013, ha autorizzato i predetti CAAF convenzionati a trasmettere, direttamente all'INPS, per via telematica, i nominativi degli aventi diritto, pari a complessive n. 216 istanze e, nel contempo, ha dato mandato al predetto Istituto di procedere all'erogazione delle somme spettanti agli stessi;
- successivamente all'adozione del predetto provvedimento, per il medesimo sostegno economico al nucleo familiare, con nota del 23/04/2013, acquisita al n. 12200 del protocollo generale, il CAAF – UNSIC s.r.l., sede di Canosa di Puglia alla Via S. Lucia n. 26, ha trasmesso n. 1 istanza che, benché richiesta nei termini previsti dalla succitata legge, per mero errore materiale è stata trasmessa a questo Comune, da parte del predetto CAAF, in del 23/04/2013;

*Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, ai sensi delle succitate disposizioni legislative, il CAAF UNSIC a trasmettere direttamente all'INPS, per via telematica, il nominativo dell'avente diritto alle prestazioni sociali "assegni al nucleo familiare";*

*Ritenuto, altresì, di dover trasmettere copia del presente provvedimento all'INPS – sede di Andria perché provveda ad erogare le somme spettanti agli aventi diritto;*

*Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267;*

### **DETERMINA**

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. **AUTORIZZARE**, ai sensi delle disposizioni legislative in narrativa esposte, il CAAF - UNSIC sede di Canosa di Puglia alla Via Santa Lucia, 26 a trasmettere, direttamente all'INPS, per via telematica, il nominativo dell'avente diritto alle prestazioni sociali "assegni al nucleo familiare";
2. **TRASMETTERE** all'INPS – sede di Andria, copia del presente provvedimento, unitamente all'allegato elenco degli aventi diritto alle prestazioni sociali di cui trattasi, che costituisce parte integrante ed essenziale dello stesso, dando mandato al predetto Istituto previdenziale di procedere all'ulteriore erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto;
3. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per questo Comune.

NM

Il Capo Servizio  
dott.ssa Rosa Anna Asselta

